

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000000-----

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO ALLE  
CASE PER LAVORATORI (GRUCAL) IN MESSAGHE (Ex Cas-  
tiere 1274/R -)

- Importo al netto di ribasso - L. 8.262.283 -
- IMPRESA: Geom. Benito Antonio Ceccielo-BRINDISI
- Repertorio N. 4660

REPUBBLICA ITALIANA

En nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque, addì

del mese di Giugno in Brindisi e nella Sede  
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della  
Provincia di Brindisi -via Gian Battista Gasimiro 9-  
Innanzi a me, Avv. Vincenzo Balza fu Pietro, Diret-  
tore Generale dell'Istituto predette autorizzato, con  
delibera n. 347 in data 12.11.1955 del Consiglio di  
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-  
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse del-  
le Istitute stesse, ai sensi degli artt: 131 e 133  
del T.U. approvate con R.D. 28.4.1938, n. 1163 richia-  
mati in vigore dalla legge 2.7.1949, n. 408 art. 6 ,  
si sono personalmente costituiti:

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Con. to Ubaldo Vallarino fu Giusep-

18 GIU. 1965

Registrato a Brindisi li

di N. 1144

Mod. 1/100

Esatte lire

Similantwentydrei

IL DIRETTORE DI 2° CL.

110 110.110.110

pe ,nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome o per conto del quale dichiara di agire.-

2°)- Il Sig. Geom. Benito Antonio Cacciolo, nato il 7 gennaio 1936 a Brindisi ed ivi residente alla via Reucio n.111 Titolare dell'Impresa edile oneraria.-  
Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale - funzionario rogante - sono certe, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n.89.-

#### SI PERMETTE

- A) CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INACASA nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.-
- B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n.1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fab-

bricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° settennario di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE il Consiglio di Amministrazione della GESCAL con delibera n. 80 del 7/1/1965 ha approvato la perizia per lavori post-collauda alla palazzina case per lavoratori in Mesagne- ex Cantiere 1274/R/L - nell'importo di <sup>111/11</sup> L. 8.713.199, a norma della suddetta convenzione stipulata tra la GESCAL e l'I.A.C.R., di cui L. 8.067.777 a base d'asta, oltre alla esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria alla palazzina a locazione per l'importo di L. 1 r e L. 211.767.-

D)- CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.

E)- CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)- CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei suddetti lavori e fissato l'esperimento al giorno 20 maggio 1965, ad ore 10,30, si inviava invito di partecipazione a n. 14 imprese come da raccomandata n. 4493 del 4.5.1965 ( Allegato n. 1 ).-

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stata fissata ad ore di-

cietto del 19 maggio 1965.-

II)- CHE esperita la detta licitazione privata in data 26.5.1965, come da relativo verbale (Allegato n.2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla impresa Benito Antonio Cocciole di Brindisi col ribasso d'asta di L. 0,20% ( lire zero e centesimi venti per cento).-

I- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n.3) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

TUTTO CIO' PREMesso: le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Benito Antonio Cocciole, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, lo Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Benito Antonio Cocciole "IMPRESA".-

ART.2°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvate con

R.R. 23 Maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.R. 16 luglio 1962 n. 1061.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 1°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressione qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Benito Antonio Cecciole di Brindisi la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post-collauda alle Case per lavoratori in Brindisi-ex Cant. 1274/3-L, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della CISCAL, con delibera n. 80 in data 7/1/1965 per l'importo complessivo di L. 8.713.199 ( lire ottomilioni-ottecentotredicimilacentonovantanove)- di cui Lire 8.667.777- ( lire Ottomilioni sessantasettemila-

settecentosettantasette)- a base d'asta oltre a  
£. 211.767 -per la esecuzione delle opere di manu-  
tenzione straordinaria alla palazzina in locazione  
e quindi per un importo complessivo a base d'asta  
di £. 8.279.544 -( Lire Ottonilioniduecentosettan-  
tanovenilacinquacentequarantaquattro)che, per ef-  
fetto del ribasso di £. 0,20% ( Lire zero e cente-  
sini venti per cento) sui prezzi della perizia, si  
riducono a £. 8.262.985 -( Lire Ottonilioniduecen-  
tosessantaduemilanevecentottantacinque).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in di-  
pendenza dell'appalto di cui al presente contratto,  
saranno effettuati con versamenti di acconto in base  
agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quan-  
t o dispone l'art.5 del Capitolato Speciale di Appa-  
lto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istitu-  
to per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti,  
anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i  
termini previsti dalla vigente legislazione sui  
lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa  
pattuzione comprese dette onere nell'alea contrat-  
tuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli  
obblighi contrattuali la Impresa Benito Antonio

Cocciolo presta la cauzione di L. 413.980 ( Lire Quattrecentotredicimilanovecentottanta) come previsto dall'apposito Capitolato Speciale mediante versamento in contanti con reversale n. 671 in data 7 giugno 1965 al Banco di Napoli -Filiale di Brindisi- Tesoriere dell'Istituto.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere ~~xx~~ oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle



condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi.-

ART. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposte, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali <sup>a favore</sup> previste degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle leggi 28.2.1949, n. 43, 26 novembre 1955, numero 1146, 14.2.1963 n. 60 e 11 ottobre 1963, numero 1471; in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultime non abbiano documentato o non documenti l'assolvimento di tut-



ti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.-

Art. 10°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14 febbraio 1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della legge predetta approvato con D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471 il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.-

A richiesta io Funzionario rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate otto e righe venti sino a questo punto della nona facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme

alla loro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Cecciolo Antonio Benito

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-



19 GIU. 1965

IL FUNZIONARIO ROGANTE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma